

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“PLAYLIFE SCHOOL ”

Sede legale in Rosà (Vi) Via San Bonaventura presso il “Palarosà”

Codice Fiscale: 91040830241- P.Iva: 03891400248

Verbale di Assemblea Straordinaria del 24.10.2015

L’Anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 12.00 presso la sede sociale della Associazione Sportiva Dilettantistica “Playlife School”, associazione senza scopo di lucro, si è riunita in seconda convocazione, come da avviso affisso in bacheca e nei tempi e modi dettati dall’art. 14 dello statuto, l’assemblea straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto dell’associazione per la modifica della sede legale e modifica dello statuto al fine di adeguarlo al meglio alla normativa vigente ;
2. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il signor Marinoni Massimo , Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata la presenza dell’intero Consiglio direttivo e di un numero di associati sufficiente a rendere regolare l’assemblea straordinaria, ai sensi del Codice Civile.

Il Presidente dichiara pertanto l’assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare essendo stata regolarmente convocata.

Viene chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Nosadini Francesca , che accetta.

Il Presidente, in merito al primo punto all’ordine del giorno informa i presenti che si rende necessario modificare la sede legale al fine di riuscire ad iscriversi ai Campionati Trentini anno 2015/2016 ed avere uno spazio più adeguato per l’attività amministrative , con



l'occasione si è proceduto con una revisione dello statuto al fine di migliorarlo e adeguarlo alla normativa vigente .

Premesso ciò, il Presidente, procede alla lettura della bozza dello statuto predisposto dal consiglio direttivo (allegato A).

Dopo varie considerazioni, l'assemblea, con il parere favorevole dei presenti,

delibera:

1. Di modificare la sede dall'attuale via Bonaventura Rosà(Vi) in via Crode Rosse 69 San Martino di Castrozza -Tonadico (Tn)
2. di essere in accordo con il Consiglio direttivo e di approvare il nuovo statuto, così come presentato in allegato.

Null'altro essendoci da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 22,40.

Il Presidente



Il Segretario



ALLEGATO A)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"PLAYLIFE SCHOOL "

TITOLO I°: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) - E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "PLAYLIFE SCHOOL"

L'Associazione ha sede a Tonadico (Tn).

E' facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede sociale in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie, in altri Comuni dello Stato. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria se trasferita all'interno dello stesso comune.

Art. 2) - L'Associazione Sportiva Dilettantistica "PLAYLIFE SCHOOL" è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apolitico, democratico ed escludendo ogni fine di lucro può svolgere attività nei settori dello sport e della cultura in genere. Durante la vita associativa non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale .

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 3) - L'Associazione "PLAYLIFE SCHOOL" ha per scopo la promozione, la diffusione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive, ricreative e culturali e si propone come punto di incontro, riflessione e ricerca per coloro che nutrono interesse per il mondo dello Sci, la pratica di attività Nautiche e la promozione dell'attività sportiva in generale nonché le attività didattiche connesse agli scopi citati e che seguono.

L'Associazione, oltre a quanto sopra, si propone:

- la promozione, l'organizzazione, la gestione, lo svolgimento e la divulgazione di attività, individuali e di gruppo, legate sia alla pratica dello sci, in particolare dello sci da discesa, sia alla pratica delle attività nautiche, in particolare delle attività veliche, e conseguentemente, più in generale di tutte le attività sportive dilettantistiche da praticarsi nell'ambiente montano e nell'ambiente, fluviale e lacustre;
- la partecipazione, l'organizzazione e la gestione di gare, tornei, regate, manifestazioni sportive in genere, nonché campus ed eventi nel territorio italiano, europeo ed extraeuropeo;
- la conoscenza e lo studio delle discipline sportive legate alle attività promosse ed organizzate e dalla loro funzione sociale economica e culturale nei diversi periodi della storia;
- lo sviluppo civile degli Associati, favorendo gli scambi tra associazioni nel rispetto delle libertà professionali e collettive degli individui;
- la redazione anche in collaborazione di documenti e pubblicazioni specializzate alla promozione delle attività legate all'ambiente montano ed a quello marino, fluviale e lacustre ed alle altre discipline promosse;
- la partecipazione, l'organizzazione, la gestione e la promozione di stage, concorsi, spettacoli, manifestazione ed incontri di natura sportivo ricreativa nonché di corsi di perfezionamento anche in collaborazione con altri Enti;
- l'attivazione di rapporti e la sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati per gestire impianti di qualsiasi genere ed area di verde pubblico nonché la collaborazione per svolgere manifestazioni ed iniziative, purché consoni coi fini dell'Associazione;
- la promozione con finalità educative e formative di servizi sociali e di attività legate al doposcuola, alla lettura, alla ricreazione e più in generale alla cultura nel tempo libero;
- l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, manifestazioni, meeting ed altri eventi culturali in genere;



- la promozione dell'aggregazione culturale tra diverse generazioni, con particolare riguardo a quella giovanile e della terza età, a quella dei lavoratori, dei loro figli e dei loro familiari, il tutto nel riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo di investire il tempo libero in attività sportive e socio-culturali;
- la promozione di opere umanitarie e benefiche;
- la promozione della solidarietà e del volontariato nonché dell'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di migliorare la qualità della vita;
- la gestione di locali e strutture per la pratica delle attività sportive, sociali e culturali di cui sopra che producono beneficio favore degli associati;
- la realizzazione in genere di tutti i fini istituzionali sopra esposti, compresa la promozione e gestione di altre discipline sportive non precedentemente evidenziate;

L'associazione potrà inoltre porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

L'Associazione potrà aprire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 4) - Al fine di poter svolgere compiutamente le attività di cui all'articolo 3 (tre), la presente Associazione Sportiva Dilettantistica accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni ovvero degli Enti di Promozione Sportiva a carattere nazionale a cui la stessa vorrà affiliarsi. Si impegna a accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportive poste in essere.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 5) - Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà avvalersi del contributo dei propri associati i quali potranno contribuire in forma di sostegni di natura ed economici. Sempre agli stessi fini l'Associazione potrà ricorrere all'apporto di contributi economici versati a fondo perduto a scopo promozionale e non, di Enti, altre Associazioni, nonché Società od imprese.

TITOLO II°: I SOCI

Art. 6) - Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di elettorato attivo e passivo all'interno delle istituzioni sociali. La qualifica di Socio dà diritto di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie.

Art. 7) - L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata dal versamento della quota associativa annua, la quale non è trasmissibile ad altri ed il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

A tutti i soci è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione.

Art. 8) - Il socio con la domanda di ammissione all'associazione deve:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

E' compito del Presidente del Consiglio Direttivo o di altro membro del Consiglio da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima occasione utile. La decisione del Consiglio è insindacabile e inappellabile.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato alla qualifica di "socio". Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea federale.

Art. 9) - La qualità di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione e morte.

Art. 10) - La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo e lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Art. 11) - Può recedere il socio:

- che ne faccia domanda scritta al consiglio direttivo;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 12) L'esclusione del socio opererà di diritto quando:

- non adempia al versamento delle quote dopo due richiami.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio dal consiglio direttivo quando:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- in qualunque modo arrechi danni anche morali alla Associazione o fomenti dissidi pregiudizievoli.

Art. 13) - Il socio escluso o che per qualche motivo cessi di appartenere all'Associazione non potrà riavere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 14) - I soci dovranno concorrere alle spese dell'Associazione mediante il versamento della quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo ovvero mediante contributi specifici richiesti per lo svolgimento delle diverse iniziative organizzate.

TITOLO III°: LE ENTRATE ED IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15) - Le entrate ed il patrimonio sociale dell'Associazione saranno costituiti:

- dalle quote sociali annuali;
- dai contributi specifici ;
- dai proventi e dalle entrate, anche di natura commerciale, per prestazioni di servizi vari a Soci od a terzi nello svolgimento delle sue attività;
- da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, erogazioni liberali, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

Art. 16) - Le somme versate dai Soci per la quota sociale d'iscrizione e per tutti gli altri contributi non sono rimborsabili in alcun caso.

TITOLO IV°: IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 17) - L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 18) - Il Consiglio Direttivo deve redigere il Rendiconto consuntivo annuale.

Il Rendiconto consuntivo annuale, contenente la situazione economica e finanziaria, deve essere presentato ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

Art. 19) - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V°: GLI ORGANI SOCIALI

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20) - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci; tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate almeno 15 giorni prima della seduta con avviso affisso in bacheca presso i locali della sede sociale e comunicazione mediante posta elettronica.

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea può riunirsi presso la sede sociale, presso le sedi secondarie eventualmente istituite, presso la sede di specifiche attività associative, ovvero in altro luogo previamente indicato.

Art. 21) - L'Assemblea Generale dei Soci è convocata almeno una volta all'anno e comunque:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/5 dei Soci.

Art. 22) - L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di Legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale riservate alla Sua competenza dal presente Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale Regolamento interno.

Art. 23) - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 24) - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 25) - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in assenza di questi dal vice presidente.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno risultare in apposito Libro dei Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Alla votazione partecipano tutti i Soci con diritto di voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26) - Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i Soci maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche

sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.”

Art. 27) - In caso venissero a mancare uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, per morte, dimissioni o altro, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria che dovrà ratificare la nomina degli stessi o eventualmente sostituirli.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Sarà cura del Presidente convocare l'Assemblea Generale dei Soci per procedere a nuove elezioni.

Art. 28) - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 29) - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- fissare le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- stabilire l'importo delle quote annue associative;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;

- amministrare il patrimonio sociale;
- redigere e sottoporre ad approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci il Rendiconto consuntivo annuale dell'Associazione;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- conferire e revocare procure.

Art. 30) - Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di voto.

Art. 31) - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Art. 32) Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

TITOLO VI°: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con le regole deliberative indicate all'art.24 del presente statuto in materia di

scioglimento.

L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione delibera di devolvere il patrimonio esistente ad altra associazione con finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33) - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Marinoni Massimo *Massimo Marinoni*
Nosadini Francesca *Francesca Nosadini*
Bellinaso Lynda Mary *Lynda Mary Bellinaso*
Cadò Simone *Simone Cadò*

Ministero delle Finanze

Registrato a Padova il 30 OTT 2015
al N° 2692 Serie 3
esatti € 200,00
LIQUIDATI € DUECENTO/00

Il Fu. 2010 addiz. 101
SPEDIRE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Goffredo Pisca...

